ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

# Art. 7

## Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.*

Abrogato dal 27 settembre 2022 · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE |
| Estremi | Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 |
| Titolo | III — Misure da applicare in caso di sospetti focolai |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-7-misure-da-applicare-nelle-aziende-in-cui-si-sospettano-focolai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it